

# Concordato preventivo favorito

## Sarà penalizzato il ricorso alla versione liquidatoria

Pagina a cura  
DI ALESSANDRO FELICIONI

**S**arà la tutela della continuità aziendale il nuovo dogma del concordato preventivo. Al bando i piani puramente liquidatori e via libera a tutte le proposte che assicurino il mantenimento (anche parziale) dell'attività di impresa; anche in capo ad altro soggetto o mediante soluzioni ponte quali l'affitto d'azienda.

La riforma della legge fallimentare interviene in maniera sostanziale e incisiva anche sulle procedure minori quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis e septies l.f. (si veda altro articolo in pagina). Le modifiche si sviluppano comunque nel solco di uno dei principi ispiratori della legge delega, quello che incentiva l'imprenditore a far emergere la crisi immediatamente dopo la sua insorgenza, al fine di porvi rimedio tempestivamente e assicurare, in tal modo, il mantenimento dei valori aziendali. Da qui, appunto, i sistemi di allerta, le nuove responsabilità attribuite agli organi di controllo, l'istituzione di nuove figure professionali idonee al monitoraggio delle situazioni di crisi.

La tutela della continuità aziendale passa però anche dalla riscrittura e dal perfezionamento degli altri strumenti concorsuali e para concorsuali destinati ad approcciare situazioni di difficoltà finanziaria più avanzate e importanti. Quando cioè la crisi è ormai radicata e conclamata difficilmente sarà possibile intervenire con strumenti stragiudiziali o comunque meno invasivi; meglio allora affidarsi a istituti più strutturati e monitorati a opera del tribunale, quali, appunto, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

Quanto al primo si assiste a una svolta decisa verso il

Le principali novità della legge delega	
Disposizione	Contenuto
Art. 6, c. 1, lett. a)	Concordato liquidatorio solo con risorse esterne e percentuale al 20%
Art. 6, c. 1, lett. c)	Revocabilità delle misure protettive in caso di mancata omologa
Art. 6, c. 1, lett. d)	Limite ai compensi per i professionisti e prededucibilità solo se il concordato è aperto
Art. 6, c. 1, lett. e)	Obbligatorietà della suddivisione in classi in presenza di garanzie esterne
Art. 6, c. 1, lett. f)	Ingerenza del tribunale con riferimento alla fattibilità anche economica del piano di concordato
Art. 6, c. 1, lett. g)	Introdurre un sistema di maggioranze anche per "teste" se un unico creditore rappresenta più della metà del debito
Art. 6, c. 1, lett. h)	Disciplina del voto per i privilegiati con pagamento dilazionato
Art. 6, c. 1, lett. i)	Nuova disciplina dei contratti pendenti
Concordato in continuità	
Art. 6, c. 2, n. 1)	Moratoria per privilegiati anche superiore ad un anno dall'omologa
Art. 6, c. 2, n. 2)	Concordato in continuità solo se dalla stessa deriva no risorse superiori a quelle da liquidazione dell'attivo
Art. 6, c. 2, n. 3)	Concordato in continuità anche con affitto d'azienda precedente la domanda

concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis l.f. che inizialmente aveva affiancato il classico concordato liquidatorio per costituirne una semplice declinazione.

Ora però si avverte dal tenore della delega la preferenza verso tale tipologia di concordato e la volontà di limitare sempre più il ricorso alla versione liquidatoria, troppo spesso utilizzato negli ultimi anni solo con finalità puramente dilatorie, ossia per ritardare il più possibile l'inevitabile fallimento anche mediante la predisposizione di piano palesemente non

eseguibili. È l'articolo 6 della legge delega a occuparsi dei principi che devono ispirare il nuovo concordato preventivo. La prima direttiva è proprio la chiusura verso i concordati liquidatori che saranno presentabili solo alla duplice condizione che assicurino almeno la soddisfazione del 20% ai creditori chirografi (già presente) e che sia previsto l'apporto di risorse esterne che possano consentire di aumentare la soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale del patrimonio aziendale.

Con espresso riferimento

ai concordati in continuità le novità si sviluppano secondo tre linee principali, tutte volte a incentivare il ricorso all'istituto. Intanto viene stabilito che il piano può contenere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore a un anno come previsto ora, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto.

Da un punto di vista più operativo la delega disciplina meglio la classificazione dei cosiddetti concordati misti, ossia quelli che prevedano, contem-

poraneamente, la continuità di uno o più rami aziendali e la dismissione di alcuni asset non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Si parlerà di concordato in continuità solo laddove la soddisfazione dei creditori sociali sia prevista in misura prevalente dalla stessa continuità e non già dal ricavo dei beni destinati alla dismissione. Ciò, ovviamente, per evitare che possano essere considerati in continuità e sfuggire alle limitazioni previste per i concordati liquidatori, quei piani che prevedano solo marginalmente la generazione di flussi di cassa da continuità aziendale.

Un allargamento importante all'istituto è previsto nelle ipotesi di affitto di azienda. A oggi la presenza di un contratto di affitto di azienda precedente la richiesta di concordato o la stessa previsione di stipula dell'affitto in corso di procedura aveva lasciato perplessi in ordine alla possibilità di classificare in continuità tali tipologie di piani. Ciò perché, si diceva, l'imprenditore debitore non esercita più l'attività di impresa, demandata invece all'affittuario e propone il pagamento dei propri creditori con dei flussi certi e non legati all'andamento dell'attività.

Ora però la delega prende una strada diversa e impone di considerare in continuità non solo i piani in cui sia prevista la stipula di un contratto di affitto (eventualmente autorizzata anche all'esito di procedure competitive ex art. 163-bis l.f.) ma anche quelli nei quali l'affitto sia già stato stipulato in epoca antecedente la pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese.

Si tratta di una volontà che riafferma la prevalenza della tutela del valore aziendale, incentivando alla continuità anche indiretta, ossia in capo ad altro soggetto imprenditore.

—© Riproduzione riservata—